

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / GIUGNO 2020

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

1.1	3
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità - Novità in materia di diritto delle società	
1.2	4
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità - Novità in materia di procedure concorsuali	

GIURISPRUDENZA

2.1	9
S.p.a. - Amministratori - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza 30 giugno 2020, n. 13150	
2.2	9
Scissione totale - Fallimento della società scissa – Corte di Cassazione del 19 giugno 2020 n. 11984	

LEGISLAZIONE

1.1

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità - Novità in materia di diritto delle società

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. Decreto liquidità), convertito nella Legge del 5 giugno 2020, n. 40, il Governo ha introdotto due novità temporanee in materia di diritto societario. Esse riguardano in particolare la disciplina:

- delle perdite di capitale (art. 6);
- dei finanziamenti dei soci (art. 8).

Nello specifico per le perdite di capitale, l'art. 6 del citato decreto rubricato "*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*", dispone che a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e sino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro quest'ultima data, è concessa la facoltà di non applicare:

- gli artt. 2446 commi 2 e 3 e 2482-*ter* comma 4, 5 e 6 c.c. ovvero le previsioni dettate in tema di riduzione di del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo ma senza incidere sul minimo legale;
- gli artt. 2447 e 2482-*bis*, ovvero le previsioni dettate in tema di riduzione di del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo con incidenza sul minimo legale.

L'art. 8 del decreto rubricato "*Disposizioni temporanee in materia di finanziamento alle società*" – stabilisce che i finanziamenti erogati dai soci alle società tra il 9 aprile 2020 (data della sua entrata in vigore) ed il 31 dicembre 2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497- *quinquies* c.c.. Di conseguenza, essendo sospesa l'applicazione dell'art. 2467, c.c., i finanziamenti erogati tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020:

- non sono postergati nel rimborso, andando a collocarsi sul medesimo piano degli altri creditori chirografari (e potendo essere inseriti come questi ultimi in un piano concordatario);
- non devono essere restituiti anche se il rimborso è effettuato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. È altresì sospesa l'applicazione dell'art. 2497-*quinquies* c.c. che dispone analogamente per quanto riguarda i finanziamenti erogati a favore della società da parte di chi esercita attività di direzione o coordinamento o da altri soggetti sottoposti a tale attività, operando un rinvio al medesimo art. 2467 c.c.

1.2

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità - Novità in materia di procedure concorsuali

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. Decreto liquidità), convertito nella Legge del 5 giugno 2020, n. 40, il Governo ha introdotto alcune disposizioni volte a regolare le procedure concorsuali durante il periodo emergenziale da COVID-19. In particolare, il Decreto in parola ha introdotto specifiche disposizioni che riguardano:

- il rinvio dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed il piano del consumatore;
- il blocco dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza;
- la sterilizzazione dei termini ai fini del fallimento dell'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, dell'inefficacia e della revoca degli atti e dei pagamenti, nonché dell'esercizio delle azioni revocatorie.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità.

Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

Con l'art. 5 del Decreto Legge n. 23/2020, convertito nella Legge n. 40/2020, mediante la modifica dell'art. 389 comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, il Governo ha rinviato al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista a partire dal 15 agosto 2020.

Si precisa che la proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non investe le norme già in vigore dal 16 marzo 2019 ed elencate nell'art. 389 comma 2 del D.Lgs. n. 14/2019, nello specifico:

- la disciplina sulla competenza per materia e per territorio per i procedimenti che coinvolgono l'amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione (artt. 27 comma 1 e 350 del D.Lgs. 14/2019);
- le norme che istituiscono e regolano il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi (artt. 356 e 357 del D.Lgs. n. 14/2019);
- la disciplina sull'area web riservata (art. 359 del D.Lgs. n. 14/2019);

- le norme sulla certificazione dei debiti tributari e dei debiti contributivi e per premi assicurativi (artt. 363 e 364 del D.Lgs. n. 14/2019);
- le modifiche all'art. 147 del DPR n. 155/2002 (art. 366 del D.Lgs. n. 14/2019);
- le modifiche al Codice Civile in materia di diritto societario (artt. 375, 377, 378 e 379 del D.Lgs. n. 14/2019);
- le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385 – 388 del D.Lgs. n. 14/2019).

La nuova data di entrata in vigore del 1° settembre 2021 assume rilevanza anche ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art. 390 del D.Lgs. n. 14/2019. Di conseguenza continueranno ad applicarsi le disciplinari vigenti:

- ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, ai ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e alle domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019;
- alle procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al precedente punto;
- alle procedure di fallimento e le altre procedure concorsuali sopra citate, pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre, si precisa che per effetto del rinvio del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, complessivamente inteso, anche il nuovo sistema di allerta troverà applicazione dal 1° settembre 2021.

Procedure di regolazione della crisi, dell'insolvenza e del sovraindebitamento

Per quanto riguarda le procedure di regolazione della crisi, dell'insolvenza e del sovraindebitamento, al fine di evitare i rischi connessi all'avvio di tali procedure alternative al fallimento avviate in fase anteriore all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 9 del Decreto rubricato "*Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione*" ha introdotto specifiche misure, consistenti in:

- proroga di 6 mesi dei termini per l'adempimento dei concordati preventivi e per gli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020;

- per i procedimenti di concordato e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di richiedere al Tribunale un termine, non superiore a 90 giorni, per depositare ex novo il piano e la proposta di concordato o l'accordo di ristrutturazione;
- con riguardo ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di modificare, in via unilaterale, i termini di adempimento originariamente indicati nella proposta o nell'accordo, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- introduzione di un nuovo termine, sino a 90 giorni, di cui può avvalersi il debitore al quale sia stato concesso, alternativamente, il termine già prorogato ex art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42, (in caso di concordato c.d. in bianco), o il termine ex art. 182-bis, comma 7 (nell'ipotesi di "*pre-accordo di ristrutturazione dei debiti*");
- possibilità per il debitore che, entro il 31 dicembre 2021, abbia ottenuto la concessione dei termini, in caso di concordato in bianco o di preaccordo di ristrutturazione, entro i suddetti termini, di rinunciare alla procedura, predisponendo un piano di risanamento ex art. 67 comma 3, lett. d) del R.D. n. 267/42;
- esclusione della previsione di cui all'art. 161, comma 10, del R.D. n. 267/42 (concessione nel termine di 60 giorni in pendenza di domanda di fallimento) con possibilità di avvalersi del termine ordinario concesso dal Tribunale nel caso di concordato in bianco.

Proroga dei termini per l'adempimento delle procedure

Con l'art. 9, comma 1, il decreto in parola dispone la proroga, ex lege, di 6 mesi dei termini di adempimento avente scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020, dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati.

Concessione dei termini per la presentazione di nuovi piani e proposte

Per i procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 23/2020, può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, un'istanza al Tribunale per la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni, ai fini del deposito di un nuovo piano e una nuova proposta (art. 161 del R.D. 267/42) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis del R.D. 267/42).

Il termine di 90 giorni decorre dalla data del decreto di assegnazione del Tribunale e non è prorogabile.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 citato sanziona con l'inammissibilità l'istanza presentata nell'ambito di un procedimento nel corso del quale si è svolta già l'adunanza dei creditori, senza che siano state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 del R.D. n. 267/42.

Modifica dei termini di adempimento originari

In alternativa all'istanza per la concessione del termine di presentazione del nuovo piano e della nuova proposta, o del nuovo accordo, per i procedimenti di omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, a norma del comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 23/2020, il debitore se intende modificare solo i termini originari di adempimento del concordato o dell'accordo, può depositare, sino all'udienza per l'omologazione, una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione comprovante la necessità della modifica.

Rinuncia alla domanda di concordato in bianco o pre-accordo di ristrutturazione

Il comma 5-*bis* dell'art. 9 del D.L. n. 23/2020, introdotto in sede di conversione, consente al debitore, che, entro il 31 dicembre 2021, abbia ottenuto la concessione dei termini di cui all'art. 161 comma 6, del RD 267/42, o all'art. 182-*bis* comma 7 del RD 267/42, entro i suddetti termini, la possibilità di depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42, pubblicato nel Registro delle imprese e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima.

Pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento

L'art. 9 comma 5-*ter* del D.L. n. 23/2020, introdotto in sede di conversione prevede, infine, che per le domande di concordato in bianco, presentate ai sensi dell'art. 161 comma 6 del RD 267/42, che siano depositate entro il 31 dicembre 2020, non trova applicazione la previsione contenuta nel comma 10 dell'art. 161 del RD 267/42 che riduce i termini concessi dal Tribunale al debitore, in presenza di una domanda in bianco, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione relativa – in caso di pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Fallimento

Per quanto riguarda il fallimento, l'articolo 10 del D.L. n. 23/2020 prevede in via transitoria:

- l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle istanze per la dichiarazione di insolvenza, salve alcune eccezioni;
- la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini della dichiarazione di fallimento dell'impresa cancellata dal Registro delle imprese, del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, nonché ai fini dell'inefficacia e della revoca degli atti, dei pagamenti e dell'esercizio delle azioni revocatorie.

In particolare, è disposta l'improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 267/42, nonché delle istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del R.D. n. 267/42, e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 270/99, che siano stati depositati nel periodo compreso tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020 (art. 10 comma 1 del D.L. n. 23/2020 conv. L. n. 40/2020).

Secondo la Relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, il blocco dell'improcedibilità – previsto per un periodo limitato e scaduto il quale le domande potranno essere presentate – riguarda tutte le istanze che coinvolgono imprese anche di grandi dimensioni, salvo quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L. n. 347/2003, (decreto c.d. "Marzano").

GIURISPRUDENZA

2.1

S.p.a. - Amministratori - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza 30 giugno 2020, n. 13150

Con la Sentenza del 30 giugno 2020, n. 13150, la Corte di Cassazione, richiamando i principi contenuti in precedenti pronunce (cfr. Cass. 26.2.2019, n. 5606; Cass. 5.2.2013, n. 2737) in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del D.Lgs. n. 385/199, ha chiarito che *"il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, 3° e 6° comma, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega"* .

2.2

Scissione totale - Fallimento della società scissa – Corte di Cassazione del 19 giugno 2020 n. 11984

Con la Sentenza del 19 giugno 2020, n. 11984, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di fallibilità della società scissa a seguito di scissione totale, fornendo una serie di precisazioni. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che *"l'applicazione della disciplina normativa dettata dall'art. 10 l.f. presuppone l'intervento di un fenomeno estintivo dell'impresa ovvero della compagine sociale attinta dall'istanza di fallimento nei limiti temporali previsti dalla norma in esame, con effetti successori che investono il patrimonio dell'ente e la relativa legittimazione sostanziale e processuale di quest'ultimo"*. La Corte di Cassazione riconosce l'assoggettabilità a fallimento della società scissa, cancellata dal Registro delle Imprese per effetto della scissione totale (a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità della scissa medesima, nonché i requisiti temporali di cui all'art. 10 L.F. (cfr. anche Corte di Cassazione del 21 febbraio 2020, n. 4737).

LEGAL NEWSLETTER | GIUGNO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2020.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM